

**N. 01982/2015 REG.PROV.CAU.
N. 05196/2015 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5196 del 2015, proposto da:

Consorzio Stabile Research, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Migliarotti, con il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via dei Mille n. 16;

contro

Comune di Forio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Barbieri, con il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Loggia dei Pisani n. 13;

nei confronti di

Soc. Marine Management & Supplies S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Ausiello, con il quale elettivamente domicilia in Napoli, Via Marino Turchi n. 16 presso l'avv. Massimo Caiano;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

1.del verbale di gara n.1 del 2015, nella parte in cui ha ammesso la società Marine Management Supplies srl al prosieguo della gara avente ad oggetto i lavori di "recupero e valorizzazione del molo borbonico e riqualificazione del molo peschereccio interno al porto turistico";

2.degli atti preordinati, connessi e conseguenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Forio e della Soc. Marine Management & Supplies S.r.l.;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Giudice relatore nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2015 la dott.ssa Ida Raiola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

RITENUTO, all'esame sommario proprio della cognizione in sede cautelare, che il ricorso non sia verosimilmente fondato avuto riguardo alla previsione della lex specialis in punto di iscrizione dell'impresa concorrente alla CCIAA e agli orientamenti prevalenti nella giurisprudenza amministrativa in tema di avvalimento (Cons. Stato, n.2486/2015; TAR Puglia, Lecce, n. 2500/2015);

RITENUTO di regolare le spese della presente fase cautelare secondo il principio della soccombenza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli (Sezione Prima),

- a) rigetta l'istanza cautelare di sospensiva;
- b) condanna parte ricorrente al rimborso, in favore delle parti resistenti, delle spese della presente fase cautelare che liquida, per ciascuna parte, in € 500,00# (euro cinquecento/00#);
- c) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 10/02/2015.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Corciulo, Presidente FF

Ida Raiola, Consigliere, Estensore

Antonio Andolfi, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/11/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)